

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06/12/2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE – CITTADINANZA ATTIVA-

INDICE

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2 - VOLONTARIATO CIVICO

ARTICOLO 3 - AMBITO D'INTERVENTO

ARTICOLO 4 - REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI – CITTADINANZA ATTIVA

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DEL VOLONTARIO

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SELEZIONE DEL VOLONTARIO

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

ARTICOLO 8 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

ARTICOLO 9 - ASSICURAZIONI

ARTICOLO 10 - DOVERI DEL VOLONTARIO

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 – RIMBORSO SPESE DEL VOLONTARIO

ARTICOLO 13 – ATTESTAZIONI E PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Santa Giustina riconosce e valorizza la funzione del servizio di "Volontariato civico comunale – Cittadinanza attiva –", quale espressione concreta di partecipazione attiva del singolo cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, con lo scopo di soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio della comunità e del bene comune.

2. Il volontariato civico individuale svolto sul territorio comunale è quindi l'espressione della coscienza civica della Comunità locale amministrata, protagonista di azioni e interventi che hanno lo scopo di rigenerare e sviluppare i beni comuni a corrispettivo sociale, cioè:

- rafforzare i legami sociali nelle diverse generazioni;
- promuovere la partecipazione delle persone deboli e svantaggiate alla vita sociale;
- promuovere, valorizzare, curare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, gli immobili pubblici ad uso pubblico, le infrastrutture pubbliche, le attività ricreative ed educative, le attività di istruzione e di formazione, il sostegno ai disabili.

3. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Volontariato civico comunale – Cittadinanza Attiva – nel rispetto del principio di sussidiarietà riconosciuto dall'art. 118 della Costituzione, in ottemperanza al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

ARTICOLO 2 - VOLONTARIATO CIVICO

1. Il "Volontariato civico comunale – Cittadinanza attiva –", così come disciplinato dal presente regolamento, è l'insieme delle attività prestate a favore della comunità locale da singoli cittadini, in modo spontaneo, gratuito, senza fini di lucro diretti e/o indiretti ed esclusivamente per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.

2. Il "Volontario" può essere, quindi, definito, anche ai sensi dell'art. 17, commi 2-3-5-6-7, del D.Lgs. n. 117/2017, come:

- a) una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione;
- b) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- c) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- d) le disposizioni di cui al Titolo III, rubricato: "Del volontario e dell'attività di volontariato" del Codice del Terzo settore non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale in servizio presso il Comune di Santa Giustina.

ARTICOLO 3 - AMBITO D'INTERVENTO

1. Il "Volontariato civico – Cittadinanza attiva" può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano espressamente vietate o riservate, da leggi, regolamenti comunali e dallo Statuto comunale, ad altri soggetti.

2. L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere sul territorio comunale attraverso prestazioni personali, in modo temporaneo o continuativo, individualmente o in gruppi; inoltre potrà affidare dette attività ad organizzazioni di volontariato in regola con le disposizioni del D.Lgs n. 117/2017.

3. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo comma 4 *solo* se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto di rapporto;

4. A titolo esemplificativo, il volontariato civico individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- a) attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza dei parchi pubblici, delle piazze e strade, delle aiuole, dei viali, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici, dei cimiteri e dell'ecocentro comunale;
- b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi delle attrezzature e dei veicoli anche di proprietà dell'ente, oltre che di quelle proprie;
- c) attività di gestione biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali ed educativi;
- d) attività di supporto agli anziani e alle persone diversamente abili e bisognose;
- e) attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus, accompagnamento alunni piedibus, trasporto scolastico e servizio mensa.
- f) attività di supporto agli uffici comunali;
- g) ogni altra attività di pubblica utilità diretta a soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio della comunità;

5. Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del comune e non generano nessun rapporto di lavoro intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e i volontari.

ARTICOLO 4 - REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI – CITTADINANZA ATTIVA

1. Il Comune di Santa Giustina istituisce il Registro dei Volontari civici – Cittadinanza attiva organizzato in ordine alfabetico e per ambiti di attività, nel quale i singoli volontari possono richiedere di iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche elencate nel precedente art. 3.

2. Il Registro dei volontari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

3. Per ciascun volontario civico nel registro sono riportati il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento, mentre i dati personali sono riportati in un separato elenco conservato presso la struttura.

4. L'iscrizione del volontario è revocabile in qualsiasi momento:

- a) per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti;
- b) per motivi personali degli interessati stessi (rinuncia espressa);
- c) per il venir meno dei requisiti soggettivi del volontario elencati nel successivo articolo;
- d) per inattività del volontario da più di un anno senza giustificato motivo;
- e) mancata risposta, nei termini indicati dall'Ente, per fornire integrazioni di documentazione e/o di informazioni;
- f) qualora vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
- g) qualora, dal comportamento del volontario, possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- h) qualora siano accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi e regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
- i) qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

5. La revoca dell'iscrizione avviene con preavviso di almeno 15 giorni.

6. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati all'Ufficio competente.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DEL VOLONTARIO

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle attività previste dal precedente art.3. A tal riguardo il Comune può richiedere od effettuare accertamenti medici, al fine di verificare la compatibilità dello svolgimento del servizio con la condizione fisica, ciò al fine di tutelare sia la persona richiedente sia i destinatari dell'attività di volontariato. I dati raccolti per le finalità di cui sopra saranno sottoposti a tutela ai fini della privacy;

- c) inesistenza di condanne penali, o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, né avere procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

2. Per le associazioni i requisiti sono:

- a) avere sede legale nel Comune di Santa Giustina;
- b) essere iscritte nell'apposito Registro richiesto dalle normative vigenti;
- c) Avere scopi sociali compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Santa Giustina.

I volontari civili impiegati dalle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1 – lett a) b) c) d) e) ;

3. Nella scelta dei volontari civili non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

5. Al volontario civile viene assegnato un cartellino identificativo personale, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SELEZIONE DEL VOLONTARIO

1. Chi intende svolgere l'attività di volontariato civile deve essere iscritto nel Registro dei Volontari civili – Cittadinanza attiva.

2. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale, con indicazione di dati anagrafici, di titolo di studio, professione esercitata, attività che è disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente regolamento.

Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia di carta di identità in corso di validità dell'interessato.

3. La domanda di iscrizione con la dichiarazione di disponibilità e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

4. Possono essere iscritti nel Registro comunale di cui al primo comma i volontari in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.

5. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata all'Ufficio competente che tiene il Registro mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso lo stesso Ufficio e sul Sito web istituzionale.

6. Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 3.

7. Il Responsabile di Area Amministrativa, unitamente al Responsabile dell'Area interessato all'attività del volontario, esamina le richieste di iscrizione e provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione nel Registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

8. Fino a quando non sarà acquisito agli atti quanto richiesto, l'aspirante volontario non potrà essere iscritto nel Registro.

9. Il volontario si ritiene formalmente iscritto con l'iscrizione nel Registro tenuto dall'ente, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5 co 1;

10. Il procedimento amministrativo per l'iscrizione del volontario nel Registro comunale dei volontari civili si chiude entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

11. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda entro i termini di cui sopra.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

1. E' sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario previo avviso al Responsabile dell'Area di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione.
2. Il volontario civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte all'art. 4 co. 4 del presente regolamento, viene cancellato dal Registro dei Volontari civici – Cittadinanza attiva -.

ARTICOLO 8 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

1. Al volontario civico coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito conferito, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto del Responsabile dell'Area cui gli stessi sono stati affidati.
3. In caso di utilizzo da parte del volontario civico di un autoveicolo comunale:
 - a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b) è compito del volontario civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il volontario civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile dell'Area.
4. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini previsti. Nel caso in cui, per mancato rispetto del vigente Codice della Strada, il volontario dovesse incorrere in sanzioni, le stesse saranno a totale carico del trasgressore.
5. Il volontario civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli a lui assegnati.

ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei volontari civici contro i rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (R.C.T).
2. L'Ufficio comunale che gestisce le polizze di assicurazione si attiva verso il broker o compagnie di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione civici. Le coperture assicurative vengono attivate tenuto conto dei volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ARTICOLO 10 - DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Ciascun volontario civico è tenuto a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento e del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
 - b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
 - c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;

- e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
- f) comunicare tempestivamente al Comune eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- g) segnalare al Responsabile di Area di riferimento, tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
- h) astenersi durante il servizio dal consumo di alcolici e dall'assunzione di altre sostanze nocive alla salute, nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi.

2. Ciascun volontario civico è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

3. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.

4. Il volontario civico è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al Comune di Santa Giustina ed in particolare al Responsabile di Area interessato, spettano tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

ARTICOLO 12 – RIMBORSO SPESE DEL VOLONTARIO

1. L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari e provvedere al rimborso delle eventuali spese che i volontari dovessero sostenere per l'esercizio delle loro attività, purché direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e preventivamente autorizzate e documentate.

ARTICOLO 13 – ATTESTAZIONI E PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta dello stesso, un documento attestante l'attività svolta.

2. L'Amministrazione comunale può valorizzare l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività.